

Ufficio Tributi Intercomunale

Comuni di: Cavalese, Castello Molina di Fiemme, Varena,
Daiano, Capriana, Valfloriana.

Sede: Comune di Cavalese – Via F.lli Bronzetti n. 2

COMUNE DI CAVALESE

PROVINCIA DI TRENTO

Approvato con delibera del Consiglio
Comunale del Comune di Cavalese
n. 60 del 28.11.2007
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Mauro Girardi)



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

INDICE

Capo Primo	NORME GENERALI	
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 2</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta</i>	<i>Pag. 2</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Abitazione principale e sue pertinenze</i>	<i>Pag. 2</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Abitazione posseduta in aggiunta all'abitazione principale e sue pertinenze ("secondo case")</i>	<i>Pag. 3</i>
Capo Secondo	AREE EDIFICABILI	
<i>Art. 5</i>	<i>Aree edificabili</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Determinazione dei valori venali per le aree edificabili</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Interventi di recupero e demolizione di fabbricato</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Rimborso per intervenuta inedificabilità di aree</i>	<i>Pag. 4</i>
Capo Terzo	ESENZIONI E RIDUZIONI	
<i>Art. 9</i>	<i>Esenzione enti pubblici ed istituzioni</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Esenzione fabbricati posseduti da enti non commerciali e ONLUS</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Esenzione aree edificabili utilizzate per attività agro silvo pastorali</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Condizioni per il riconoscimento della riduzione dell'imposta dovuta per i fabbricati inagibili o inabitabili</i>	<i>Pag. 6</i>
Capo Quarto	IMMOBILI ASSIMILATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE	
<i>Art. 13</i>	<i>Immobili concessi in uso gratuito a parenti</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Immobile posseduto dal coniuge non assegnatario</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Adempimenti in capo ai contribuenti per poter usufruire delle agevolazioni previste per gli immobili assimilati ad "abitazione principale" art. 13 e 14</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Immobili appartenenti agli Istituti autonomi per le case popolari (I.T.E.A.)</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E.)</i>	<i>Pag. 8</i>
Capo Quinto	DICHIARAZIONE - VERSAMENTI - IMPORTI MINIMI - ACCERTAMENTO CON ADESIONE - RIVERSAMENTO INDEBITI - DIFFERIMENTO TERMINI VERSAMENTO	
<i>Art. 18</i>	<i>Dichiarazione</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Versamenti</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Importi minimi per il versamento e il rimborso</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Accertamento con adesione</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Riversamento importi erroneamente versati al Comune</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Differimento dei termini di versamento in condizioni particolari</i>	<i>Pag. 10</i>
Capo Sesto	POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI TRIBUTI	
<i>Art. 24</i>	<i>Potenziamento degli uffici tributi</i>	<i>Pag. 10</i>
Capo Settimo	DISPOSIZIONI FINALI - TRANSITORIE E DI RINVIO	
<i>Art. 25</i>	<i>Disposizioni finali, transitorie e di rinvio</i>	<i>Pag. 11</i>
Capo Ottavo	ENTRATA IN VIGORE	
<i>Art. 26</i>	<i>Entrata in vigore</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 27</i>	<i>Abrogazione del previgente regolamento</i>	<i>Pag. 11</i>

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili del Comune nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e da ogni altra disposizione normativa vigente.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e le norme del Regolamento Generale delle Entrate.

Art. 2 Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta

Ai sensi dell'art. 1 comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 e dell'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro la data fissata per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine suddetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

In caso di mancata approvazione entro il termine previsto, le aliquote e le detrazioni vigenti si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 3 Abitazione principale e sue pertinenze

Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 è considerata abitazione principale quella nella quale il soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi famigliari, dimorano abitualmente, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.

Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari (ad. es. cantine, box, posti macchina coperti e scoperti) classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, possedute dal soggetto che possiede l'immobile principale, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, senza limitazione di numero, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato.

Ai sensi della lett. d) dell'art. 59 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446 le pertinenze sono considerate parte integrante dell'abitazione principale ancorché distintamente iscritte in Catasto e ad esse si applica l'aliquota prevista per l'abitazione principale. La detrazione si applica tuttavia solo per la quota eventualmente non già assorbita dall'abitazione principale.

Art. 4 Abitazione posseduta in aggiunta all'abitazione principale e sue pertinenze ("seconde case")

Sono da considerarsi abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale ("seconde case"), ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504, così come modificato dalla L. 23 dicembre 1996 n. 662, *gli alloggi* che non sono adibiti ad abitazione principale, indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione, alla vendita o tenuti a disposizione per villeggiatura o altro, anche quando il soggetto passivo non possiede alcuna altra abitazione sul territorio italiano. In ogni caso, qualora il soggetto passivo non sia una persona fisica. Alle pertinenze si applica la medesima aliquota prevista per l'immobile principale (seconda casa).

CAPO II AREE EDIFICABILI

Art. 5 Aree edificabili

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e ss.mm. e ii, si considerano aree edificabili ai fini ICI le aree suscettibili di edificazione in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi. A tal fine è sufficiente che lo strumento urbanistico generale locale risulti semplicemente adottato da parte del Comune, ancorché non approvato con deliberazione provinciale. Si considerano altresì edificabili le aree effettivamente utilizzabili a scopo edificatorio secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Costituiscono pertinenza di fabbricato le aree che nel Catasto edilizio urbano risultano asservite al predetto fabbricato (graffate). Tali aree non sono da considerarsi autonomamente imponibili se non dalla data di inizio lavori di ristrutturazione o ampliamento dell'immobile esistente ovvero di costruzione o ricostruzione di nuovo immobile.

Le aree edificabili limitrofe o perimetrali ad un edificio esistente, catastalmente non asservite al fabbricato (non graffate) e dotate, dunque, di un'autonoma identificazione al Catasto fondiario, sono da considerarsi autonomamente imponibili, fatta salva la possibilità del soggetto passivo di dimostrarne, qualora non già rilevata d'ufficio, l'effettiva destinazione meramente pertinenziale ai sensi dell'art. 817 cc, tenuto conto, altresì, dell'eventuale volumetria residuale.

L'area costituisce comunque oggetto di autonoma imposizione in tutti i casi di utilizzazione edificatoria, anche per ampliamenti orizzontali o verticali del fabbricato esistente, a far data dall'inizio lavori.

Art. 6 Determinazione dei valori venali per le aree edificabili

Fermo restando che il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito dall'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nell'intento di ridurre l'insorgenza di contenzioso il Consiglio Comunale può determinare, ai sensi del comma 1, lettera g) dell'art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, i valori da utilizzare ai fini dell'attività di accertamento.

Allo scopo di determinare i valori di cui al comma precedente il Consiglio Comunale adotta un

criterio di determinazione dei valori che tenga conto della destinazione urbanistica, degli indici di edificabilità, degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno, dei prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, ovvero dell'andamento del mercato immobiliare.

Al fine di tenere conto delle caratteristiche proprie delle singole aree edificabili e particelle fondiarie accertate, l'Amministrazione comunale può individuare categorie di abbattimento da applicarsi ai valori deliberati da parte dell'ufficio accertatore, in fase di accertamento, e di accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218. Il Comune può, altresì, prevedere criteri automatici di aggiornamento dei valori.

Qualora il contribuente abbia versato sulla base di un valore delle aree edificabili superiore ai valori determinati dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento, al contribuente non spetta alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata. Conseguentemente i rimborsi potranno essere effettuati solo nel caso di errori di calcolo, doppi versamenti, versamenti incompetenti o simili.

Art. 7 Interventi di recupero e demolizione di fabbricato

Ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nei casi di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c),d), ed e) della L. 5 agosto 1978 n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla *data di ultimazione dei lavori* di costruzione, ricostruzione, o ristrutturazione, ovvero, se *anteriore*, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque *utilizzato*.

Il valore dell'area è determinato avendo riguardo ai valori deliberati per aree similari per indice fondiario, destinazione e zona di ubicazione dell'immobile, nonché alla volumetria in corso di realizzazione, ricostruzione o ristrutturazione, tenuto conto, nel criterio di cui all'articolo precedente, di eventuali specifici abbattimenti deliberati dal Comune in considerazione delle particolari situazioni impositive.

Si intende in ogni caso applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs 19 giugno 1997 n. 218, al pari di quanto previsto in materia di imposizione di aree edificabili.

Art. 8 Rimborso per intervenuta inedificabilità di aree

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, si stabilisce, per le aree divenute inedificabili, il rimborso della relativa imposta versata.

Il rimborso suddetto compete per i cinque anni precedenti alla data del provvedimento di adozione dello strumento urbanistico (o della relativa variante), intendendosi compreso l'anno nel corso del quale il provvedimento è adottato dal Comune.

Per le aree soggette a vincoli espropriativi il sopraindicato rimborso compete per dieci anni.

Il rimborso avviene, comunque, non prima e subordinatamente all'approvazione definitiva dello strumento urbanistico o sua variante, da parte della Giunta Provinciale, che confermi l'intervenuta inedificabilità dell'area.

Il rimborso non compete nel caso di mera variazione della destinazione urbanistica, o di altri parametri urbanistici, seppur incidenti sul valore dell'area, che non ne inficino completamente l'edificabilità.

La domanda di rimborso deve avvenire comunque entro il termine di cinque anni dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico, o della variante, da parte della Giunta Provinciale.

Condizioni indispensabili, affinché si abbia diritto al rimborso dell'imposta versata è che:

1. le aree non siano state oggetto di interventi edilizi o non siano interessate da concessioni e/o autorizzazioni edilizie non ancora decadute;
2. non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso all'approvazione dello strumento urbanistico o delle relative varianti.

Il rimborso è attivato su specifica richiesta del soggetto passivo con accettazione delle condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quant'altro previsto dall'art. 13 del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504 e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

CAPO III ESENZIONI E RIDUZIONI

Art. 9 Esenzione enti pubblici ed istituzioni

Ai sensi dell'art. 59 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, si considerano esenti gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti Enti e dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, anche se *non destinati esclusivamente* ai compiti istituzionali.

Art. 10 Esenzione fabbricati posseduti da enti non commerciali e ONLUS

Ai sensi dell' art. 59 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, l'esenzione di cui all'art. 7 comma 1 lett. i) del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504 prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, si applica *ai soli fabbricati*, e a condizione che gli stessi, oltre che *utilizzati*, siano anche *posseduti dall'Ente* stesso, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460, si esonerano dal pagamento I.C.I. gli immobili posseduti e utilizzati dalle ONLUS destinati a fini istituzionali.

Art. 11 Esenzione aree edificabili utilizzate per attività agro silvo pastorali

L'esenzione dall'imposta prevista ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504 per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale di cui al comma 1 dell'art. 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, si applica, ai sensi

dell'art. 59 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, se si verificano le seguenti condizioni:

1. sui terreni deve persistere l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;
2. il possessore dei terreni deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9/63, ex SCAU ora INPS sezione Previdenza Agricola, con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia;
3. deve esserci corrispondenza tra il soggetto passivo d'imposta e il coltivatore diretto o imprenditore agricolo che esercita l'attività;
4. l'esenzione decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni sopra richiamate.

Ai sensi dell'art. 58 comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 la disposizione di cui al presente articolo, ove assume carattere interpretativo, ha valenza retroattiva, ed è valida, pertanto, anche per gli anni precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 12 Condizioni per il riconoscimento della riduzione dell'imposta dovuta per i fabbricati inagibili o inabitabili

Ai sensi del comma 1, lettera h) dell'art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, si dispone che le caratteristiche di inagibilità o inabitabilità del fabbricato oggetto d'imposta, ai fini della fruizione della riduzione di cui all'art. 8 comma 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della L. 23 dicembre 1996 n. 662, sono identificate come di seguito.

L'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto, non superabile con semplici interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, così come definiti dalla L.P. 5 settembre 1991 n. 22 e ss.mm e ii.

L'inagibilità o inabitabilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:

1. *gravi carenze statiche*: presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
2. *gravi carenze igienico sanitarie*. Tale requisito non ricorre se, per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie, comunque rilevabili, è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa provinciale vigente in materia urbanistico - edilizia (art. 77 della L.P. 5 settembre 1991 n. 22).

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
- b) da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della L. 4 gennaio 1968 n. 15, così come modificata dalla legge 15 maggio 1997 n. 127, nella quale si dichiara:
 - che l'immobile è inagibile o inabitabile;
 - che l'immobile non è di fatto utilizzato né utilizzabile.

In ogni caso, il Comune si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate dal contribuente.

La riduzione dell'imposta di cui al primo comma del presente articolo è stabilita, salva variazione della norma di legge, nella misura del 50% dell'imposta dovuta sull'immobile, calcolata avendo riguardo all'aliquota ordinaria deliberata dall'Amministrazione, e si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune dell'autocertificazione di cui sopra.

Il richiedente deve immediatamente comunicare al Comune, sempre a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi della L. 4 gennaio 1968 n. 15 e ss.mm. e ii, l'intervenuta cessazione della situazione di inagibilità o inabitabilità, da cui consegue l'immediata disapplicazione dell'agevolazione suddetta.

Le condizioni di inagibilità o inabitabilità di cui al presente articolo cessano, comunque, dalla data dell'inizio dei lavori di risanamento edilizio.

CAPO IV IMMOBILI ASSIMILATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Art. 13 Immobili concessi in uso gratuito a parenti

Ai sensi degli artt. 52 e 59, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, sono considerate abitazioni principali, ai fini dell'applicazione dell'aliquota, della detrazione e del trattamento fiscale delle pertinenze, le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, purché parenti in linea retta o collaterale entro il II grado (padre/figlio - nonno/nipote - fratelli), se il familiare ha ivi stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente.

Art. 14 Immobile posseduto dal coniuge non assegnatario

Ai sensi degli artt. 52 e 59, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, si intende altresì assimilato ad abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota, della detrazione e del trattamento fiscale delle pertinenze, l'immobile che a seguito di provvedimento giudiziale o consensuale di separazione o divorzio, sia assegnato ad uno dei due coniugi come abitazione familiare, anche per la quota di possesso del coniuge non assegnatario.

Art. 15 Adempimenti in capo ai contribuenti per poter usufruire delle agevolazioni previste per gli immobili assimilati ad "abitazione principale" art. 13 e 14

Dovranno essere comunicate al Comune entro il 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate, le condizioni soggettive e/o oggettive che danno diritto alle agevolazioni previste dagli artt. 13 e 14 precedenti. In tal caso, le agevolazioni previste verranno applicate dalla data, in corso d'anno, dalla quale le condizioni che danno diritto alle agevolazioni medesime si verificano.

In caso di presentazione tardiva della comunicazione, invece, (oltre il 31 dicembre dell'anno in cui le condizioni agevolative si verificano) le agevolazioni verranno applicate dal 1° gennaio dell'anno nel corso del quale la comunicazione è presentata al Comune.

Art. 16 Immobili appartenenti agli Istituti autonomi per le case popolari (I.T.E.A.)

Ai sensi dell'art. 8 comma 4 del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504 la detrazione prevista per l'abitazione principale si applica agli immobili appartenenti agli Istituti autonomi per le case popolari regolarmente assegnati, sia nel caso di assegnazione con contratto di locazione con patto di futura vendita e riscatto, che nel caso di assegnazione con contratto di locazione semplice. Soggetto passivo d'imposta è, in tutti i casi suddetti, l'istituto autonomo per le case popolari (I.T.E.A).

Nel caso di assegnazione in locazione con patto di futura vendita e riscatto, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, gli immobili di cui al primo comma, si intendono assimilati ad abitazione principale, anche per quanto attiene all'applicazione dell'aliquota agevolata e del trattamento fiscale delle pertinenze, a condizione che l'immobile sia l'abitazione principale del soggetto assegnatario, ovvero siano soddisfatti i requisiti soggettivi di dimora abituale e residenza previsti dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs 504/92.

Nel caso di assegnazione con contratto di locazione semplice, agli immobili di cui al comma 1, si applica, invece, l'aliquota agevolata eventualmente prevista dal Comune per gli immobili locati con contratto registrato a soggetto residente nel Comune, che utilizzi l'immobile come abitazione principale, qualora il locatario soddisfi le condizioni soggettive richieste dal Comune per l'applicazione dell'agevolazione medesima.

Nel caso di immobili non assegnati o qualora i soggetti assegnatari non soddisfino i requisiti soggettivi suddetti, si intende applicabile l'aliquota ordinaria deliberata dal Comune. Per gli immobili non assegnati regolarmente non s'intende applicabile altresì la detrazione di cui al primo comma.

Art. 17 Unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E.)

Nell'ambito della potestà regolamentare di cui all' art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e visto l'art. 1 comma 4 ter del D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, si considera direttamente adibita ad abitazione principale, sia ai fini della applicazione dell'aliquota che della detrazione, e ai fini del trattamento fiscale delle pertinenze, l'unità immobiliare *posseduta esclusivamente a titolo di proprietà o usufrutto* in Italia, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, iscritti AIRE, a condizione che la stessa non risulti locata.

Tale trattamento fiscale si intende applicabile ad una sola unità immobiliare su tutto il territorio italiano e sue pertinenze, previa dichiarazione al Comune della sussistenza delle condizioni che danno diritto all'agevolazione (iscrizione aire, possesso dell'immobile a titolo di proprietà o usufrutto e condizione di immobile non locato).

In caso il contribuente possieda più immobili con destinazione abitativa, lo stesso dovrà comunicare al Comune quale immobile intende come destinatario delle agevolazioni previste per l'abitazione principale.

CAPO V
DICHIARAZIONE – VERSAMENTI – IMPORTI MINIMI –
ACCERTAMENTO CON ADESIONE – RIVERSAMENTO INDEBITI -
DIFFERIMENTO TERMINI DI VERSAMENTO

Art. 18 Dichiarazione

Nei casi in cui le disposizioni di legge vigenti prevedono l'obbligo della dichiarazione, di cui all'art. 10 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, la stessa deve essere presentata su apposito modulo approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine previsto dalla vigente normativa.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute.

Restano fermi, comunque, anche nel caso di abrogazione dell'obbligo di denuncia, gli adempimenti dichiarativi previsti in materia di riduzioni e agevolazioni d'imposta, o, comunque, inerenti a qualunque elemento necessario alla corretta determinazione dell'imposta, di cui il Comune non possa avere conoscenza, se non a mezzo della dichiarazione del contribuente.

Art. 19 Versamenti

L'imposta dovuta deve essere corrisposta mediante versamento diretto all'Agente della riscossione (Concessionario).

E' facoltà del contribuente versare mediante delega F24.

L'imposta dovuta è di norma versata *autonomamente da ogni soggetto passivo*, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso.

I versamenti d'imposta devono essere effettuati alle scadenze stabilite, per disposizione di legge, per l'acconto e il saldo, con facoltà di versamento in un'unica soluzione alla scadenza prevista per l'acconto (unica soluzione in acconto).

Art. 20 Importi minimi per il versamento e il rimborso

Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della L. 27 dicembre 2006 n. 296 e, fatto salvo quanto stabilito dal Regolamento generale delle Entrate, la misura del versamento, non dovuto ad inadempimento, fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati i rimborsi, è, per l'Imposta Comunale sugli Immobili, pari ad € 5,00.

Art. 21 Accertamento con adesione

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 si applica all'Imposta Comunale sugli Immobili, per quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218, introdotto nell'ordinamento del Comune con Regolamento Generale delle Entrate, e disciplinato dal Comune medesimo con specifico regolamento.

Art. 22 Riversamento importi erroneamente versati al Comune

Così come disposto nel Regolamento Generale delle Entrate, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; previa verifica della posizione tributaria d'imposta del contribuente a cui l'errato versamento si riferisce, e previa verifica, nel merito, dell'assenza di debiti d'imposta pendenti, verso questo Comune, relativamente all'anno oggetto di richiesta; qualora il Comune competente ne faccia istanza, è riconosciuto il diritto al *riversamento all'Ente richiedente*, dei "versamenti" indebitamente pervenuti a questo Comune, entro il termine ordinario di *prescrizione decennale*.

Art. 23 Differimento dei termini di versamento in condizioni particolari

Ai sensi dell'art. 59 comma 1 lett. o) del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446 e tenuto conto di quanto disposto dal Regolamento Generale delle Entrate, la Giunta comunale può stabilire il differimento di sei mesi del pagamento di una rata o dell'unica soluzione di pagamento ICI, in scadenza, nel caso di calamità naturali di gravi entità.

CAPO VI POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI TRIBUTI

Art. 24 Potenziamento degli uffici tributi

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 in relazione a quanto consentito dall'art. 3 comma 57 della L. 23 dicembre 1996 n. 662 una percentuale non superiore al 30% delle somme derivanti dall'attività di controllo, rilevate sulla base delle risultanze dell'Ufficio tributario, può essere destinata al potenziamento dell'Ufficio stesso. Le risorse di cui sopra sono utilizzate per le seguenti finalità:

- a) sviluppo e potenziamento delle dotazioni informatiche, dei supporti tecnologici e formazione giuridica del personale addetto all'ufficio;
- b) attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultati soddisfacenti rispetto ai programmi affidati, anche pluriennali.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI – TRANSITORIE E DI RINVIO

Art. 25 Disposizioni finali transitorie e di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo, nonché quanto previsto dal Regolamento Generale delle Entrate del Comune.

Compatibilmente con quanto previsto dalle norme vigenti, le disposizioni esclusivamente di carattere interpretativo e procedurale previste dal presente Regolamento si intendono applicabili anche ai rapporti tributari pendenti alla data di entrata in vigore del Regolamento medesimo.

CAPO VIII ENTRATA IN VIGORE

Art. 26 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2008.

Art. 27 Abrogazione del previgente regolamento

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, si intende abrogato integralmente il previgente Regolamento per l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.).

